



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo Statale "Ugo Foscolo"

Via Corridoni, 1 – 26039 Vescovato (CR)

Tel. 0372/830417 – Fax 0372/830664

e-mail uffici: CRIC809005@istruzione.it

Prot.n. 1029/ A1

Vescovato, 06 Febbraio 2013

**A tutto il Personale Docente e A.T.A.
LORO SEDI**

OGGETTO: Congedo obbligatorio del padre in occasione della nascita del figlio
(L. n.92/2012 – D.M. del 22 Dicembre 2012)

Con la presente si forniscono alcuni chiarimenti in merito alle novità recentemente introdotte in relazione al congedo obbligatorio del padre in occasione della nascita del figlio.

La riforma del lavoro LEGGE 28 giugno 2012 , n. 92 è intervenuta a supporto delle norme del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e della paternità, il D. Lgs. n. 151 del 2001. Il congedo di paternità obbligatorio dedicato al padre si affianca al congedo di maternità, l'astensione facoltativa e il congedo parentale, ossia i permessi retribuiti e le assenze tutelate dalla legge per consentire alla madre e al padre lo svolgimento della propria funzione genitoriale durante la gravidanza, la nascita e i primi anni di vita del bambino.

Il congedo di paternità obbligatorio: con i commi da 24 a 26 dell'art. 4 della legge n. 92 del 2012 sono state stabilite misure sperimentali in favore della maternità e paternità: "Al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno".

Il congedo facoltativo per il padre: inoltre è previsto che "entro il medesimo periodo (di cinque mesi), il padre lavoratore dipendente può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima".

La misura, anche se la legge non lo specifica, è estesa anche alle adozioni o gli affidamenti preadottivi, lo precisa il D.M. 22 dicembre 2012 all'art. 1 comma 5.

Il congedo di paternità obbligatorio ed il congedo facoltativo del padre non possono essere frazionati ad ore, quindi devono essere fruiti per l'intera giornata.

Il D.M. 22 dicembre 2012 del Ministero del Lavoro ha decretato anche una serie di articoli in materia di fruizione del congedo del padre. L'art. 1 del Decreto Ministeriale prevede che:

- Il congedo di paternità obbligatorio di un giorno è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso;
- La fruizione, da parte del padre, del congedo facoltativo ai sensi del secondo periodo dell'art. 4 comma 24, lettera a) della legge n. 92 del 2012, di uno o due giorni, anche continuativi, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale di congedo post-partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre:

- Il congedo facoltativo è fruibile dal padre anche contemporaneamente all'astensione della madre.
- Il giorno di congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 151 del 2001, ossia in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo al padre.

La disciplina relativa al congedo obbligatorio e facoltativo del padre previsto dalla riforma Fornero si applica alle nascite avvenute a partire dal 1 gennaio 2013.

Il congedo obbligatorio di un giorno è aggiuntivo rispetto al congedo di maternità della madre ed è fruibile durante tale periodo. Mentre il congedo facoltativo, della durata massima di due giorni, anche continuativi, è fruibile dal padre in sostituzione del congedo obbligatorio spettante alla madre. Viene infatti ridotto di uno o due giorni il periodo di congedo a lei spettante, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum. E' per questo che il padre può fruire del congedo facoltativo anche durante l'astensione della madre (quindi assenti entrambi da lavoro).

Trattamento economico del congedo di paternità obbligatorio: Il D.M. 22 dicembre 2012 opera due rinvii alla normativa sul congedo di maternità riguardo al trattamento economico spettante per il congedo di paternità obbligatorio (e facoltativo) ed il trattamento previdenziale dello stesso. Le modalità di erogazione del trattamento economico relativo al giorno di congedo obbligatorio e ai due giorni di congedo facoltativo sono quelle analoghe all'indennità di maternità, ossia l'importo spettante al padre è erogato dal datore di lavoro, ma a carico dell'Inps. La misura spettante al lavoratore è il 100% della retribuzione.

Computo del congedo di paternità: I periodi di congedo di paternità obbligatorio, come per il congedo di maternità della madre, devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie.

Trattamento previdenziale del congedo di paternità obbligatorio e facoltativo: Il secondo rinvio riguarda il trattamento previdenziale il D.M. 22 dicembre 2012 cita gli art. 29 e 30 del D. Lgs. 151 del 2001, che si rinviano a loro volta all'art. 25 del Decreto Legislativo stesso. Questo articolo 25 stabilisce, come per il congedo di maternità, che non è richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell'accredito dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa. Quindi il giorno di congedo obbligatorio ed i due giorni di congedo facoltativo sono accreditati nell'estratto conto del padre lavoratore come contributi figurativi.

La comunicazione preventiva di 15 giorni al datore di lavoro: Per quanto riguarda le modalità di fruizione, il padre lavoratore che intende fruire del congedo di paternità obbligatorio o del congedo facoltativo al padre è tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro "con un anticipo non minore di quindici giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunte del parto. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze. Il datore di lavoro comunica all'Inps le giornate di congedo fruito, attraverso i canali telematici messi a disposizione dall'ente previdenziale". Lo precisa l'art. 3 del D.M. 22 dicembre 2012.

Comunicazione del congedo facoltativo: In questo caso, il padre lavoratore allega alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente al quello fruito dal padre (1 o 2 giorni), con conseguente riduzione del congedo medesimo. La predetta documentazione dovrà essere trasmessa anche al datore di lavoro della madre.

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Tiziana Viti